

VERBALE ASSEMBLEA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il giorno 15 Febbraio 2020, alle ore 21.00, presso Via Sottanis 58A, Comune di Casarza Ligure si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione ODV P.A. "La Squadra Emergency",

per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.*

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Verbalizzante Daniele Caccamo. Il Presidente rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, accerta la presenza dei soci Alessandro Firenze, Daniele Caccamo, Virto Christian, Rita Mannella, Mauro Salandrini, Roberto Delucchi, Gianluca Giorno, accertando che il numero è sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo statuto soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Si identificano inoltre come soci fondatori

- 1) **Firenze Alessandro** nato a Genova il 16/03/1967 residente a Carro cap 19012 (SP) in loc. Mulino del G. n°4 C.F. FRNLSN67C16D969Y
- 2) **Caccamo Daniele** nato a Chiavari il 20/04/1990 residente a Mezzanego cap 16046 (GE) in via Circ. Campovecchio n°45 C.F. CCCDNL90D20C621S
- 3) **Virto Christian** nato a Chiavari il 04/11/1980 residente a Deiva Marina cap 19013 (SP) in via Batt. I. Zinara n°19/4 C.F. VRTC80S04C621Y
- 4) **Rita Mannella** nata a Chiavari il 28/04/1964 residente a Casarza Ligure cap 16030 (GE) in Via Alcide de Gasperi 78 C.F. MNNRTI64D68C621E
- 5) **Mauro Salandrini** nato a Lavagna il 09/08/1969 residente a Sestri Lev. cap 16039 (GE) in via Sara 168 C.F. SLNMRA69M09E488K
- 6) **Roberto Delucchi** nato a Lavagna il 18/10/1970 residente a Casarza Ligure 16030 (GE) in Via Sottanis 58 C.F. DLCRRT70R18E488W
- 7) **Gianluca Giorno** nato a Genova il 11/7/1974 residente a Castiglione Chiavarese (GE) in Via Acquafredda 25 C.F. GRNGLC74L11D969L

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione le modifiche.

L'Assemblea all'unanimità approva il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che si allega al presente verbale e approva l'elenco dei soci fondatori.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente [firma]

Il Vic. Pres. [firma]

Il Verbalizzante [firma]

Il Consigliere [firma]

Il Consigliere [firma]

Il Consigliere [firma]

Il Consigliere [firma]

Il Consigliere [firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 20 FEB 2020
N. 456 SERIE 3
VERSATI €

(Atto esente)

Assistente
Nicola Laurita





ODV

Pubblica Assistenza

"La Squadra EMERGENCY"

STATUTO

Sede Legale

Via Sottanis 58a

16030 Casarza Ligure

INDICE

Premessa

TITOLO I - DENOMINAZIONE

- Art.1 Denominazione e sede
- Art.2 Principi ispiratori

TITOLO II - SCOPI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

- Art.3 Scopi
- Art.4 Sezioni e Delegazioni
- Art.5 Attività
- Art.6 Attività diverse

TITOLO III - I SOCI

- Art.7 Requisiti e classificazione
- Art.8 Procedura di ammissione dei soci
- Art.9 Diritti
- Art.10 Doveri
- Art.11 Incompatibilità
- Art.12 Casi di decadenza
- Art.13 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ENTRATE

- Art. 14 Criteri di gestione
- Art. 15 Composizione

TITOLO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 16 Esercizio finanziario
- Art. 17 Gestione del patrimonio
- Art. 18 Gestione del personale dipendente
- Art. 19 Organizzazione degli uffici e dei servizi

TITOLO VI - ORGANI DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

- Art. 20 Organi statutari
- Art. 21 Il Presidente
- Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 23 Composizione e nomine
- Art. 24 Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 25 Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 26 L'Assemblea Generale dei Soci *
- Art. 27 Competenze dell'Assemblea ordinaria
- Art. 28 Competenze dell'Assemblea straordinaria
- Art. 29 Convocazioni
- Art. 30 Deliberazioni dell'Assemblea Generale
- Art. 31 Decadenza dagli organi della Pubblica Assistenza
- Art. 32 Dimissioni dalle cariche statutarie
- Art. 33 Revoca degli amministratori

TITOLO VII – RINNOVO DELLE CARICHE

- Art. 34 Durata
- Art. 35 Elezioni

TITOLO VIII – EMBLEMA

- Art. 36 Simbolo e utilizzo

TITOLO IX – SCIoglimento DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

- Art. 37 Caso di scioglimento

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 Disposizioni finali

Premessa

La Pubblica Assistenza "La Squadra EMERGENCY" è stata fondata in Casarza Ligure il 10 Gennaio 2018, visto il D.Lgs. 117/2017, secondo comma, lettera 1), come in riferimento alla Gazzetta Ufficiale, con la costituzione di tale Associazione i fondatori intendono perseguire, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, preminentemente nei settori:

- del soccorso agli infortunati e dell'assistenza agli infermi e ai sofferenti;
- dell'educazione, istruzione e crescita dell'infanzia;
- della Protezione Civile e della tutela dell'ambiente.

TITOLO I – DENOMINAZIONE

Art. 1

(Denominazione e Sede)

1. E' costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo Settore denominato Pubblica Assistenza "La Squadra EMERGENCY", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale in Casarza Ligure.

Art. 2

(Principi ispiratori)

1. L'organizzazione, attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività.
2. L'organizzazione riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutori.

TITOLO II - SCOPI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 3

(Scopi)

1. Gli scopi istituzionali della Pubblica Assistenza, volti al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di solidarietà sociale, sono:
 - a) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali con l'affermazione dei valori della solidarietà popolare in progetti di sviluppo civile e sociale;
 - b) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
 - c) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei Soci;
 - d) collaborare con enti pubblici e privati e con associazioni di volontariato per il perseguimento degli obiettivi statutori.

Art. 4 (Sezioni e Delegazioni)

1. L'organizzazione per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3 può altresì costituire, ove l'oritenga necessario, Sezioni o Delegazioni decentrate territorialmente.

Art. 5 (Attività)

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Art. 5 lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - Art. 5 lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - Art. 5 lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - Art. 5 lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Art. 5 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Art. 5 lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - Art. 5 lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2. L'attività dell'organizzazione consiste prevalentemente:
 - a) nel soccorso e trasporto di ammalati e feriti;
 - b) nell'organizzazione di servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche o private;
 - c) nella promozione ed organizzazione della raccolta del sangue.
3. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'organizzazione si impegna anche a:
 - a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti nel settore sociale e sanitario e alla programmazione del loro soddisfacimento, anche organizzando forme di intervento istitutive di servizi;
 - b) promuovere la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche servizi specifici;
 - c) organizzare l'assistenza anche domiciliare per il sostegno ad anziani handicappati e comunque a tutti coloro che sono in condizioni di difficoltà anche temporanea;
 - d) tra le attività ammesse, l'associazione curerà anche la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente al proprio interno per il perseguimento delle finalità solidaristiche statutariamente previste.

4. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6 (Attività diverse)

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO III -ISOCI

Art. 7 (Requisiti e Classificazione)

1. Possono essere soci dell'organizzazione tutti i cittadini, anche non comunitari senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si impegnano a rispettare statuto e regolamenti, che condividono le finalità dell'organizzazione, e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
2. Sono **soci** coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.
I soci volontari rientrano nella categoria generale dei soci, dai quali si differenziano per le caratteristiche specifiche riportate al punto successivo (art. 7 punto 3).
3. Sono **soci volontari** tutti i cittadini, di cui al comma 1, di età non inferiore a 16 anni che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione. I minori di 18 anni potranno essere ammessi quali soci con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita l'attività parentale.

Art.8 (Procedura di ammissione dei soci)

1. Tutti coloro che intendono aderire devono presentare espressa domanda mediante l'apposito modulo e sottoscrivere la quota di adesione nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione è comunicata all'interessato nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017. Chi ha proposto la domanda può, nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
4. Il rapporto associativo dei soci non può essere a titolo temporaneo.

Art. 9 (Diritti)

1. I diritti dei Soci sono:
 - a) partecipare all'attività dell'organizzazione nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
 - c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi ed alle finalità istituzionali della Pubblica Assistenza;
 - e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale dei Soci.
2. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. E' altresì garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 10 (Doveri)

1. I doveri dei Soci sono:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti da esso derivati e le delibere degli organi sociali;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'organizzazione;
 - c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione.
2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Art. 11 (Incompatibilità)

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'organizzazione.
2. Non possono essere Soci Volontari tutti coloro che intrattengono con l'Ente rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 12
(Casi di decadenza)

1. Perdono la qualità di Socio:
 - a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 7 o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11;
 - b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento ed alla civile convivenza;
 - c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Ente;
 - d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
 - e) per dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto.
2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.
3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può ricorrere secondo le modalità indicate dal Regolamento Generale; il Socio che vedrà accolto il ricorso, dovrà essere riammesso.

Art. 13
Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 14 (Criteri di gestione)

1. L'organizzazione gestisce la propria attività ed il proprio patrimonio seguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.

Art. 15 (Composizione)

1. Il patrimonio iniziale della Pubblica Assistenza è costituito da tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'organizzazione.
2. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) lasciti e donazioni accettati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i beni acquisiti per effetto di donazioni, eredità o legati, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statutarî. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali della comunità locale.
4. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:
 - a) le quote di adesione annuali;
 - b) i contributi e le oblazioni;
 - c) gli interessi su depositi o canoni;
5. E' vietato ripartire ai Soci durante la vita dell'organizzazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
6. E' fatto d'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D Lgs. 117/2017

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'organizzazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

(Gestione del patrimonio)

1. L'organizzazione provvede all'amministrazione ed all'erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo; di tutto il patrimonio deve essere tenuto il relativo inventario, da aggiornarsi con cadenza biennale.

Art. 18

(Gestione del personale dipendente)

1. L'erogazione dei servizi assistenziali e la gestione degli uffici possono essere svolti da personale dipendente sotto il coordinamento del Presidente dell'organizzazione. Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle organizzazioni operanti nell'ambito socio – sanitario, assistenziale ed educativo.
2. L'organizzazione può ricorrere all'assunzione di personale dipendente nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
3. L'organizzazione per specifiche richieste di servizio che implicino l'impiego di personale o di strumenti non immediatamente disponibili all'interno della struttura, può delegare al compimento del servizio Aziende (pubbliche o private) a fornire personale specializzato o attrezzature tecnica adatti allo scopo.
4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'Ente ed al livello dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

Art. 19

(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità al presente Statuto ed alla legge, mediante l'adozione di opportuno Regolamento, disciplina i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI - ORGANI DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 20

(Organi statutari)

1. Gli organi statutari dell'organizzazione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Assemblea Generale dei Soci
 - d) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - e) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Gli organi di cui al comma precedente, ad esclusione dell'Assemblea Generale, sono nominati secondo le disposizioni del presente Statuto e provvedono ad amministrare l'Ente secondo le rispettive competenze previste dallo stesso.

Art. 21

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Pubblica Assistenza in tutti gli atti amministrativi, contrattuali e giudiziari, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci e dal consiglio di Amministrazione, sottoscrive altresì convenzioni per il perseguimento degli scopi istituzionali e può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Ente.
2. Il Presidente può, con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, sospendere i Soci dall'esercizio delle proprie funzioni, ed ha inoltre la facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento.
3. Il Presidente della Pubblica Assistenza viene eletto nella prima seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste al successivo art. 22.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

Art. 22

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e di esecuzione dei programmi deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci ed adotta tutti gli atti previsti dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Ha l'obbligo di convocarlo quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'Ente con avviso scritto da inviare ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso può essere anche inviato via mail.
4. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta. La convocazione dovrà essere affissa all'Albo entro il medesimo termine di cui al precedente comma.
5. Il Presidente, in caso di urgente necessità, può convocare i consiglieri di Amministrazione a mezzo di affissione o per mail, comunque con un preavviso di almeno ventiquattro ore, e con l'affissione della convocazione all'Albo entro lo stesso termine.

Art. 23 **(Composizione e nomine)**

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri da tre a sette, compreso il Presidente. I componenti vengono eletti dai Soci, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione, nomina nel proprio seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.
3. Le nomine sono valide se il candidato ottiene la maggioranza assoluta; in caso non la ottenga alla prima votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
4. Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di deleghe per l'esecuzione di particolari incarichi ai componenti dello stesso.

Art. 24 **(Competenze del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla gestione della Pubblica Assistenza in conformità alle finalità statutarie ed adottare tutti i provvedimenti che non siano di competenza del Presidente o dell'Assemblea Generale dei Soci ed in particolare:
 - a) attuare i programmi deliberati dall'Assemblea Generale;
 - b) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea Generale;
 - c) approvare convenzioni e accordi per il perseguimento degli obiettivi statutarie;
 - d) approvare i Regolamenti di amministrazione e di servizio per i dipendenti ed i Soci Volontari;
 - e) nominare il Segretario della Pubblica Assistenza;
 - f) nominare il Direttore sanitario;
 - g) nominare i componenti delle Direzioni dei servizi;
 - h) stabilire l'organico del personale dipendente;
 - i) assumere e licenziare il personale ed adottare gli opportuni provvedimenti a carico dei dipendenti;
 - j) adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
 - k) adottare i provvedimenti relativi all'esclusione dei Soci di cui al precedente art. 12;
 - l) deliberare la decadenza dei componenti del Consiglio e la loro surroga;
 - m) nominare Commissioni o Comitati a titolo consultivo con particolari mandati operativi o di studio e deliberare i relativi regolamenti di funzionamento;

- n) deliberare eventuali modifiche del patrimonio;
o) predisporre il bilancio annuale d'esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Art. 25
(Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di tali figure, la presidenza sarà assunta dal consigliere più anziano per età.
2. Le sedute sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno dei componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni con voto palese.
4. Le deliberazioni per essere valide devono essere approvate con i voti della maggioranza assoluta degli intervenuti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata.
5. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una determinata deliberazione, deve darne comunicazione al Presidente ed astenersi alla discussione della medesima.

Art. 26
(L'Assemblea Generale dei Soci)

1. L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo dell'organizzazione al quale compete l'adozione degli atti amministrativi fondamentali di programmazione dell'attività istituzionale e di vigilanza sulla loro attuazione.
2. L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea Generale dei Soci in sessione ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione degli adempimenti di competenza previsti al successivo art. 29.
4. L'Assemblea Generale in sessione straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti, per gli adempimenti di competenza.
5. Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Art. 27
(Competenze dell'Assemblea ordinaria)

1. Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a) elezione dei membri del consiglio di amministrazione;
 - b) approvare il Bilancio;
 - c) nominare i membri della Commissione Elettorale.

Art. 28
(Competenze dell'Assemblea straordinaria)

1. Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono:
 - a) approvare le modifiche allo Statuto;
 - b) approvare le modifiche al Regolamento Generale;
 - c) deliberare su trasformazione, fusione e scissione dell'organizzazione
 - d) deliberare i provvedimenti relativi alla radiazione dei Soci;
 - e) deliberare la dismissione di beni immobili o di valore storico ed artistico destinati al raggiungimento dei fini istituzionali;
 - f) deliberare l'eventuale revoca degli amministratori;
 - g) deliberare l'eventuale autonomia o scioglimento delle strutture decentrate;
 - h) deliberare l'eventuale scioglimento della Pubblica Assistenza;
 - i) deliberare inoltre su eventuali argomenti non compresi nei precedenti punti.

Art. 29
(Convocazioni)

1. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, oppure, in caso di sua assenza dal VicePresidente, mediante avviso affisso all'Albo dell'organizzazione, del Comune di Casarza e dei Comuni ove presenti con strutture decentrate.
2. L'avviso deve essere diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora stabiliti per la prima e l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
3. Possono partecipare ai lavori, con diritto di voto, i Soci in regola con la quota annuale di adesione. Le riunioni saranno tenute in seduta pubblica, salvo quando devono essere adottati provvedimenti disciplinari verso i Soci o l'eventuale revoca di uno o più amministratori.
4. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
5. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art.30
(Deliberazioni dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
3. Nelle riunioni di Assemblea ordinaria, risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei consensi degli intervenuti; a parità di consensi la deliberazione non è adottata.
4. Nelle sedute di Assemblea straordinaria, risultano invece approvate le proposte che ottengono il consenso nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 29.

Art. 31
(Decadenza dagli organi della Pubblica Assistenza)

1. I componenti dell'organizzazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, i Consiglieri di Amministrazione non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio;
 - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.
2. In caso di decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione si procederà alla surroga con il primo non eletto della rispettiva lista della sede o della sezione, fino ad un massimo di un terzo dei componenti del Consiglio. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora non sia più possibile sostituire un componente decaduto dal Consiglio anche a causa dell'esaurimento della lista dei candidati, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvederà a convocare l'Assemblea dei soci al fine di svolgere elezioni che provvedano alla nomina di un nuovo consigliere.

Art. 32
(Dimissioni delle cariche statutarie)

1. Le dimissioni dalle cariche statutarie sono eventualmente revocabili entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Una volta accolte le dimissioni, il Consiglio di Amministrazione attiva la procedura per la sostituzione del membro dimissionario secondo i criteri previsti al precedente art. 31.

Art. 33
(Revoca degli amministratori)

1. La revoca di uno o più amministratori per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è disposta dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VII- RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 34 (Durata)

1. Il Presidente, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono la carica a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 35 (Elezioni)

1. L'Assemblea Generale dei Soci provvederà a convocare le elezioni tra il ventesimo e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio e si svolgeranno contemporaneamente nella sede e nelle strutture decentrate territorialmente.
2. In ogni struttura saranno allestiti i relativi seggi elettorali, nei quali i Soci procederanno all'elezione dei consiglieri di competenza, sulla base di apposite liste, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale. Le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco di una sola giornata.
3. Per il diritto al voto valgono le norme previste al precedente art. 29; non sono ammesse deleghe di alcun tipo.

TITOLO VIII - EMBLEMA

Art. 36 (Simbolo ed utilizzo)

1. L'emblema dell'organizzazione è costituito da un Cuore con all'interno i battiti di un Soccorritore, che corre a salvare una Vita.
2. La bandiera dell'organizzazione dovrà essere esposta in occasione di festività nazionali o locali ed inoltre nella ricorrenza dell'anniversario di fondazione; sarà altresì esposta, abbrunata, per le onoranze ai Soci defunti.
3. Le Sezioni e le Delegazioni decentrate territorialmente avranno una bandiera uguale a quella della Sede, con l'indicazione del nome della struttura; per l'esposizione in pubblico valgono le norme di cui al comma precedente.

TITOLO IX - SCIoglimento DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 37 (Caso di scioglimento)

1. L'eventuale scioglimento della Pubblica Assistenza dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata appositamente in sessione straordinaria, con avviso recapitato a mezzo lettera a tutti gli aderenti.

- 
2. La deliberazione di scioglimento, per essere considerata valida, richiede i voti favorevoli di almeno i tre quarti dei Soci in regola con la quota annuale di adesione.
 3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti da esso derivati, da quanto previsto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 117/2017 e dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono tacitamente abrogate le norme del precedente testo.
3. Copie dello Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.